



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Venezia
Sezione II Civile
il Giudice Unico
dott. Roberto Simone

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile promossa

da YYYYYY

rappresentato e difeso dagli presso gli stessi elettivamente domiciliato per mandato in calce all'atto di citazione,

attore

contro XXXXX

convenuto contumace

in punto: altre ipotesi di responsabilità extracontrattuale non ricomprese nelle altre materie (art. 2043 c.c. e norme speciali).

Causa trattenuta in decisione sulle seguenti conclusioni della parte costituita.

Per l'attore:

“condannare il medesimo al ristoro delle spese ed al risarcimento integrale di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali (in ogni loro componente, compreso il danno estetico ed il danno esistenziale), patiti in conseguenza delle lesioni subite da pari alla somma indicativa di € 44.394,00 oltre al pagamento delle spese di costituzione di parte civile nel procedimento penale, liquidate in € 5.200 oltre iva e cpa.; ovvero le somme diverse (maggiori o minori) accertate in corso di causa o ritenute di giustizia. Oltre al danno per svalutazione monetaria ed agli interessi legali dalla data dell'evento al saldo sulle somme annualmente rivalutate.

In ogni caso: con rifusione integrale di spese (comprese spese generali) e compensi professionali, da distrarsi a favore dei sottoscritti procuratori antistatari, oltre eventuali esborsi per C.T.U. e C.T.P. che si rendessero necessarie in corso di causa.”

MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE

1) Con ricorso ex art. 702 *bis* c.p.c. YYYYYYYY conveniva XXXXXXXX dinanzi il

Tribunale di Venezia e ne chiedeva la condanna al risarcimento dei danni, patrimoniali e non, sofferti a seguito delle lesioni riportate dall'attore

Esponeva che, intervenuto in una zuffa tra la sua compagna e un'amica del convenuto, veniva aggredito da quest'ultimo, il quale con un morso gli staccava il labbro inferiore. ...

Con riferimento alla lesione subita, l'attore sporgeva denuncia-querela nei confronti e il procedimento veniva definito mediante applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 c.p.p. Assumendo dunque la responsabilità del convenuto per effetto della cagionata lesione, l'attore chiedeva la sua condanna al risarcimento dei danni, in particolare del danno non patrimoniale (biologico da personalizzare e morale) e patrimoniale (spese mediche).

Va preliminarmente osservato che il Giudice, attesa la necessità di espletare C.T.U. medico-legale - poi effettivamente disposta - atta a definire il *quantum* della pretesa risarcitoria, ha disposto la conversione del rito da sommario di cognizione a ordinario all'udienza del 22.11.2018, mentre all'udienza del 17.09.2020 l'attore ha implicitamente rinunciato al deposito delle scritture conclusive.

2) In ordine ai fatti di causa l'istruttoria ha permesso di accertare la sussistenza della dedotta responsabilità *ex delicto* in capo al convenuto in ordine al danno lamentato da parte attorea.

In primo luogo viene in rilievo la sentenza di applicazione della pena ex artt. 444 e 445 c.p.p. in relazione ai fatti alla base dell'odierna domanda risarcitoria pronunciata dal Tribunale di Venezia nel proc. P. , quest'ultimo, che pur non implicando un accertamento capace di far stato nel giudizio civile, contiene pur sempre una ipotesi di responsabilità di cui il giudice di merito non può escludere il rilievo senza adeguatamente motivare (cfr. Cass. 2.2.2017, n. 2695; 31.03.2015, n. 6582; 18.04.2013, n. 9456; (ord.) 6.12.2011, n. 26263; 19.11.2007, n. 23906; sez. un, 31.07.2006, n. 17289; v. anche Cass. 29.02.2016, n. 3980, secondo cui la sentenza penale di applicazione della pena ex articolo 444 c.p.p., pur non configurando una sentenza di condanna, presuppone comunque una ammissione di colpevolezza, sicché esonera la controparte dall'onere della prova e costituisce un importante elemento di prova per il giudice di merito, il quale, ove intenda discostarsene, ha il dovere di spiegare le ragioni per cui l'imputato avrebbe ammesso una sua insussistente responsabilità, ed il giudice penale abbia prestatato fede a tale ammissione).

Più di recente, si è statuito che "la sentenza penale di patteggiamento, nel giudizio civile di risarcimento e restituzione, non ha efficacia di vincolo né di giudicato e neppure inverte l'onere della prova, costituendo, invece, un indizio utilizzabile solo insieme ad altri indizi se ricorrono i tre requisiti previsti dall'art. 2729 c.c., atteso che una

sentenza penale può avere effetti preclusivi o vincolanti in sede civile solo se tali effetti siano previsti dalla legge, mentre nel caso della sentenza penale di patteggiamento esiste, al contrario, una norma espressa che ne proclama l'inefficacia agli effetti civili (art. 444 c.p.p.)" (cfr. Cass. 30-07-2018, n. 20170, più di recente Cass. 11-03-2020, n. 7014).

Nel caso di specie, a fondamento della dedotta responsabilità, oltre alla predetta sentenza vengono altresì in rilievo le dichiarazioni, assunte a s.i.t. nel corso delle indagini preliminari, tutte debitamente richiamate nella sentenza di applicazione della pena unitamente ad una lettera di scuse..... A ciò s'aggiunga che il convenuto, pur regolarmente intimato, non si è presentato per rendere l'interrogatorio formale disposto con ordinanza contenuta nel verbale d'udienza del 31.01.2019 e volto ad appurare l'an della responsabilità, con la conseguenza che i fatti dedotti nella relativa richiesta devono ritenersi, tramite *fictio iuris*, ammessi (così come previsto dall'art. 232, primo comma, c.p.c.), andando così a completare il quadro indiziario a carico del convenuto.

3) Quanto al danno alla persona di deve prendersi a riferimento la relazione del C.T.U., il cui contenuto, perché pienamente rispondente all'articolato quesito e sorretto da argomentazioni scevre di incoerenze (anche in occasione della replica al rilievo mosso dal difensore di parte attorea), deve intendersi in questa sede pienamente richiamato.

L'attore nell'evento oggetto di causa ha riportato "*un distacco postraumatico del labbro inferiore da morso umano*" oggetto nell'immediatezza dei fatti di esame obiettivo da parte dei sanitari del P.S. dell'Ospedale di C. Una volta accertata l'impossibilità di ricucire il labbro per necrosi dello stesso, ilè stato ricoverato nel reparto di chirurgia plastica all'Ospedale , con prognosi di 20 giorni, e sottoposto a intervento chirurgico di ricostruzione del labbro inferiore, sottoponendosi poi a un controllo da parte di chirurgo plastico.

A cagione del sinistro oggetto di causa l'attore pretende il risarcimento del danno alla persona, sia in relazione a quello che, a partire da Corte cost. 184/86, è stato definito come danno evento, ossia il danno biologico, da intendersi in senso lato come la compromissione delle attività realizzatrici della persona umana che si verifica, quale effetto autonomo e prioritario rispetto alle perdite economiche o ai mancati guadagni, in conseguenza di menomazioni dell'integrità psico-fisica, sia in relazione al c.d. danno conseguenza di natura morale e patrimoniale.

In merito ai parametri per la liquidazione del danno alla persona sulla base delle indicazioni del C.T.U. venendo in rilievo beni infungibili, per i quali non esiste un surrogato di mercato, si impone viepiù il ricorso al potere di valutazione secondo equità ex art. 1226 c.c. Il dispiegamento dell'equità nel rispetto della parità di trattamento e della prevedibilità delle decisioni impone un motivato ricorso ad uno strumento uniforme suscettibile di applicazione generalizzata: appare così possibile il ricorso alle ta-

belle veneziane secondo la versione rilasciata nel maggio 2020 così operandosi l'attualizzazione degli importi. D'altro canto lo stesso attore, pur invocando l'applicazione della tabella milanese, che notoriamente incorpora all'interno del valore del danno non patrimoniale la componente morale, poi invoca una personalizzazione per la voce "sofferenza" del 49%, creando il presupposto per una duplicazione risarcitoria che le pronunce di San Martino dell'11.11.2008 tendevano a scongiurare.

Osserva il giudicante come il ricorso a tabelle di non storicizzata applicazione ha talvolta determinato distorsioni legate all'idea che queste racchiudano al loro interno un danno non patrimoniale comprensivo di tutte le sottocategorie di pregiudizi risarcibili. La frequente tendenza a reclamare sempre più voci di danno da affiancare alla componente biologica nasce da una non sempre valorizzata componente morale, che nelle tabelle milanesi si trova rigidamente inglobata all'interno del valore del danno non patrimoniale, sì che talvolta gli operatori cercano di recuperare sul versante esistenziale o della personalizzazione aspetti che non hanno alcun legame con la componente biologica (di recente assurta al rango della pura relazionalità, v. Cass. 27.03.2018, n. 7513), ma che altrimenti sarebbero valorizzabili sul fronte del pregiudizio morale che le sentenze di San Martino avevano affrancato dal dato della temporaneità dove era stato relegato da Corte cost. 392/1994.

Per Cass., 30.07.2015, n. 16197 *"Le tabelle di liquidazione offrono i parametri di base ai quali attenersi, in vista di valutazioni tendenzialmente unitarie; ma l'esigenza dell'integrale e adeguato risarcimento dei danni impedisce di attribuire loro efficacia vincolante e inderogabile ed impone di valutarne l'adeguatezza ad assicurare al danneggiato l'integrale risarcimento, tenuto conto delle peculiarità del caso"*. Per Cass. 22.01.2019, n.1553 le tabelle milanesi costituiscono regole integratrici del concetto di equità, atte quindi a circoscrivere la discrezionalità dell'organo giudicante, sicché costituiscono un criterio guida e non una normativa di diritto.

Le ragioni che ancora oggi giustificano il ricorso a tabelle diverse da quelle meneghine, non senza considerare l'impatto delle tabelle riconfermate dal Tribunale di Roma nel dicembre del 2018, si legano al rispetto di quanto statuito nelle sentenze di San Martino del 2008. Diversamente dalle tabelle veneziane che considerano autonomamente la componente morale e quella biologica (cfr. Cass. 25.08.2020 n. 17663; Cass. 29.04.2020 n. 8391; Cass. 17.10.2019, n. 26304; 31.1.2019, n. 2788; 27.03.2018, n. 7513; 17.01.2018, n. 901; 13.10.2017, n. 24075; 20.04.2016, n. 7766; 13.01.2016, n. 339; 23.01.2014, n. 1361), quelle milanesi racchiudono al loro interno il pregiudizio morale in modo standardizzato, sì da dar luogo da un lato ad automatismi risarcitori e dall'altro impedire una parametrizzazione adeguata al caso di specie, a cui non può ovviare la possibilità di personalizzazione in quanto legata al valore del DNP.

Più di recente Cass. 4 febbraio 2020, n. 2461 ha statuito: *"occorre al riguardo invero osservare che: a differenza del danno biologico, il danno morale, ossia la soffe-*

renza soggettiva, non avente fondamento medico legale, sfugge per definizione ad una valutazione aprioristica, ma deve essere allegato e provato nella sua concreta, multiforme e variabile fenomenologia che nessuna ragione logica, oltre che nessun fondamento positivo, consente di rapportare in termini standardizzati alla gravità della lesione integrità psico-fisica; in ogni caso non risultano mai specificati i criteri ed il fondamento statistico della commisurazione del punto base omnicomprensivo” (postulato nelle tabelle applicate; nella specie, quelle milanesi N.d.R.).

In quest’ordine di idee, tenuto conto della specifica vicenda oggetto di causa e della particolare rilevanza che ha assunto la componente di carattere morale legata alla percezione non solo della sofferenza correlata alla lesione, ma più in generale al trauma collegato ad una vicenda connotata da una violentissima aggressione posta in essere dal convenuto (nella specie, l’attore ha subito nell’ambito di una collutazione “*un distacco posttraumatico del labbro inferiore da morso umano*”), appare eccessivamente rigida la parametrizzazione meneghina che, con riferimento ad una menomazione di carattere permanente del 10 % (quella dell’attore/attrice), prevede per la componente morale una percentuale rigida del 25% , così da indurre l’attore a chiedere di *default* la personalizzazione del valore del punto del DNP.

4) In considerazione di quanto sopra, si ritiene equo e conforme a giustizia determinare in euro **23.794,20** l’entità del risarcimento spettante a titolo di pregiudizio biologico permanente, prendendo a riferimento un valore del punto di euro 2.379,42 (età 38 anni all’epoca dei fatti e 10% di IP).

Al riguardo il C.T.U ha evidenziato che in capo all’attore “persiste un importante esito cicatriziale al volto particolarmente evidente anche ben oltre la distanza di conversazione a cui si associa un’area di anestesia ed asimmetria dell’emilabbro inferiore” (cfr. Pag. 14 della relazione del c.t.u.), senza alcuna ricaduta sullo svolgimento delle normali attività quotidiane e sulla componente relazionale. Di qui, la classificazione in classe II secondo “*Linee guida per la valutazione medico-legale del danno alla persona in ambito civilistico*” (SIMLA,) Giuffrè editore 2016 , dove viene identificato il pregiudizio estetico da *lieve a moderato*.(**con riferimento all’apprezzamento clinico del disestetismo da parte del CTU esaminatore.-nds-**) Il range valutativo di tale classe è tra il 6 e il 15%. In tale classe si identificano le cicatrici lineari o irregolari piani, di media estensione oppure di minor estensione ipertrofiche discromica al volto e alla regione anteriore del collo nonché... Comportanti asimmetria del volto”.

Il pregiudizio riscontrato in capo all’attore è stato inquadrato come estetico, voce ormai da tempo riconfluita all’interno del danno biologico, unitamente alla perdita della capacità lavorativa generica, ma che nel caso di specie non ha ricadute specifiche sul piano relazionale, come invece lamentato dalla difesa dell’attore nel corso delle ope-

razioni (ci si duole a proposito di un fastidio all'aerea cicatriziale e della perdita di sensibilità con difficoltà di trattenere liquidi).

Osserva al riguardo il giudicante come i rilievi svolti dalla difesa attorea attonano a profili dedotti solo in sede di operazioni di consulenza e come tali tardivi, tant'è che la stessa consulenza di parte allegata all'atto introduttivo (v. doc. 8) contiene un riferimento alla sola componente estetica del pregiudizio.

Considerato che la valutazione medico-legale non è solo di tipo anatomico, ma è nel contempo funzionale di base, per quanto si possa dissentire dalla tesi secondo cui il danno alla salute sia tale solo se attinge i profili dinamico/relazionali (Cass. 7513/2018), la rilevata menomazione sul piano estetico non è chiusa solo entro il limitato recinto anatomico, ma riflette anche il profilo relazionale di base correlato ad una percentuale (quella indicata dal C.T.U. del 10%) espressione della mediana tra i valori della fascia II relativa al pregiudizio estetico da *lieve* a *moderato*.

Con riguardo alla compromissione psico-fisica per il periodo di inabilità, deve essere inoltre liquidato, quale pregiudizio biologico temporaneo l'importo di euro **4.906,25** (euro **125** al giorno) ottenuto sulla base del seguente prospetto:

giorni di inabilità totale al 100% 7 € 875;

giorni di inabilità parziale al 75.00% 23 € 2.156,25;

giorni di inabilità parziale al 50.00% 20 € 1.250;

giorni di inabilità parziale al 25.00% 20 € 625.

Deve escludersi la possibilità di procedere alla personalizzazione nella liquidazione della componente biologica sotto l'aspetto dinamico-relazionale, in assenza di puntuale allegazione di profili "del tutto anomali ed affatto peculiari" (cfr. Cass. 7513/2018) o "eccezionali" (cfr. 26304/2019; 2788/2019), in quanto tali esulanti l'ambito della valutazione effettuata in sede di C.T.U., ricordando come quest'ultima non è solo di tipo anatomico, ma è funzionale di base, sì che la personalizzazione del valore del punto non è la regola, ma l'eccezione al cospetto di una precisa allegazione afferente profili relazionali esulanti l'ambito della normalità.

In parallelo alla componente lesione della salute, come già detto, deve essere valutato in modo autonomo il pregiudizio di natura morale inteso come aggressione alla sfera interna non avente base organica ed in parte estranea alla determinazione medico-legale del grado percentuale di invalidità permanente, rappresentata dalla sofferenza interiore (cfr. Cass. 7513/2018).

Al riguardo devono essere presi in considerazione tutti i pregiudizi di carattere non patrimoniale, i quali dovranno trovare sistemazione all'interno di una modalità liquidatoria in grado di assicurare il risarcimento integrale del danno, ma al contempo di evitare duplicazioni e valutazioni a sé stanti.

Nel caso di specie il C.T.U. con riferimento alla componente sofferenza soggettiva ha riferito che questa è stata di grado medio nella malattia e medio-lieve nella fase

cronica a postumi stabilizzati. Siffatta parametrizzazione effettuata sulla scorta di condivisibile criteriologia medico legale, deve essere integrata con il sistema di parametrizzazione in uso secondo le vigenti tabelle del Tribunale di Venezia che prevedono una scala descrittiva di cinque livelli in grado di prendere in esame non solamente la sofferenza empirica, ma anche quella più intima e non altrimenti oggettivabile in termini di patema d'animo, turbamento, shock legato all'evento traumatico.

Tenuto conto della peculiarità della vicenda in esame, posto che l'attore al termine di una serata in discoteca ha subito il distacco traumatico del labbro inferiore "*da morso umano*" che ha comportato un disagio nel relazionarsi con la propria nuova immagine, considerato il carattere doloso e la connotazione brutale della condotta delittuosa nonché la componente sanzionatoria insita nel danno morale, appare possibile applicare sul coacervo del danno biologico la percentuale del 40% corrispondente al livello III della scala in uso, ossia il livello c.d. "marcato".

Osserva ancora il giudicante come non sia possibile prendere in considerazione quale base di computo il pregiudizio biologico temporaneo per il solo fatto che il livello di sofferenza con l'avvicinarsi della stabilizzazione dei postumi sia andato decrescendo, pena il rischio di una liquidazione meramente simbolica. Ad ogni modo, non è revocabile in dubbio che il risarcimento del danno non patrimoniale non ha funzione compensativa, non servendo a rimettere il creditore nella stessa condizione in cui si sarebbe trovato se il fatto non si fosse verificato come normalmente accade al cospetto della lesione di un interesse patrimoniale, rinveniente sul mercato un suo surrogato. In tali vicende, accanto al profilo satisfattivo per la perdita di utilità di carattere non patrimoniale viene sicuramente in rilievo, come già notato, un profilo sanzionatorio/deterrente, ossia mediante un equivalente pecuniario il sistema cerca di disincentivare condotte lesive.

Per tale posta di danno, pertanto, deve essere liquidato l'importo di euro **11.480,18**.

Conclusivamente a titolo di risarcimento del danno alla persona deve essere liquidato in favore dell'attore l'importo di euro **40.180,63** già attualizzato.

A titolo di danno patrimoniale nulla può essere liquidato in quanto le spese mediche non sono presenti agli atti, con conseguente impossibilità per il C.T.U. di valutarne la congruità. Del pari, nulla può essere riconosciuto a titolo di spese di costituzione di parte civile in quanto già la sentenza di applicazione della pena su richiesta ha provveduto alla liquidazione ed alla relativa condanna. Diversamente provvedendo si darebbe ingresso a una duplicazione di titoli.

Conclusivamente, XXXXXX deve essere condannato al pagamento di euro **40.180,63** in favore di YYYYYYY, oltre agli interessi al tasso ex art. 1284, comma 1, c.c. dalla presente sentenza al saldo.

Osserva il giudicante come la determinazione all'attualità del danno sia in grado di ripristinare, sia pure in forma di equivalente pecuniario, il valore spettante al creditore. Infatti, come da tempo rilevato dalla Cassazione nell'ambito dei debiti valore non è possibile provvedere al computo degli interessi sul capitale interamente rivalutato, posto che così facendo si finisce per attribuire il corrispettivo per la tardiva erogazione del dovuto (evitando che di tale ritardo possa avvantaggiarsi il debitore lucrando interessi o evitando gli oneri connessi al ricorso al mercato del credito), ossia gli interessi comunemente denominati compensativi, su un valore affatto diverso da quello da ripristinare, dovendo per contro farsi riferimento alla somma via via rivalutata di anno in anno (cfr. Cass. 28-11-1995, n. 12304; sez. un., 17-2-1995, n. 1712; 20-6-1990, n. 6209). Sta di fatto che negli interventi più recenti la Cassazione, nel rimarcare la distinzione sul piano funzionale tra rivalutazione ed interessi, ha evidenziato che, in assenza di allegazione e di prova (come nel caso di specie), sia pure mediante il ricorso ad elementi di carattere presuntivo, in ordine al pregiudizio derivante dalla tardiva disponibilità del dovuto rispetto al tasso di svalutazione della moneta, non è possibile riconoscere gli interessi, che costituiscono una mera modalità liquidatoria del danno da lucro cessante. Da tanto discende che, in assenza di allegazione circa il divario tra redditività media del denaro e tasso di svalutazione nel periodo in considerazione, non sarà possibile riconoscere in via automatica gli interessi in aggiunta alla già disposta rivalutazione del credito (cfr. da ultima Cass. 24.9.2017, n. 22451).

Le spese di lite, liquidate come da dispositivo in base ai valori minimi dello scaglione di riferimento ex DM 55/2014, seguono la soccombenza.

Spesa di C.T.U. a definitivo carico della parte convenuta.

Sentenza provvisoriamente esecutiva

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe riportata, respinta ogni altra domanda, così provvede:

- 1) accoglie per quanto di ragione la domanda proposta e, per l'effetto, accertata la responsabilità di XXXXX in relazione ai fatti oggetto di lite, lo condanna al pagamento di euro **40.180,63** a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale in favore di, oltre gli interessi al tasso ex art. 1284, comma 1, c.c. dalla presente sentenza al saldo;
- 2) condanna il convenuto alla rifusione in favore dell'attore delle spese di lite, liquidate in euro 577,96 per esborsi ed euro 1.986,00 per competenze professionali, oltre rimborso forfetario del 15%, IVA e CPA se dovuti per legge, da distrarsi in favore degli avv.tidichiaratisi antistatari;
- 3) spese di C.T.U. a carico definitivo del convenuto;
- 5) sentenza provvisoriamente esecutiva.

Venezia, li 19 novembre 2020

Il Giudice Unico

Dott. Roberto Simone

Pubblicata il 27.11.2020